[[LexItalia.it](http://www.lexitalia.it/)](http://www.lexitalia.it/" \t "_top)

**[Giurisprudenza](javascript:history.go(-1))**[Rimpiciolisci i caratteri](javascript:ts('body',-1))   [Ingrandisci i caratteri](javascript:ts('body',1))   [Stampa il documento](javascript:;) **http://www.lexitalia.it/images/sep2.gif**[**Torna indietro**](javascript:history.go(-1)) **-** [**Nuova ricerca**](http://www.lexitalia.it/uploads1/giurisprudenza.htm) - © copyright

**Comune e Provincia  
Rotazione degli incarichi dirigenziali negli ee.ll.** - (sulla legittimità o meno del decreto con il quale il Sindaco, nell’affidare gli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli stessi, ha disposto delle nuove assegnazioni senza considerare il titolo di studio e la specifica professionalità del singolo dirigente).

**TAR MARCHE - ANCONA SEZ. I - sentenza 23 maggio 2013, n. 370** - Pres. ff. Morri, Est. Capitanio - Cioni e altro (Avv.ti Discepolo e Arzeni) c. Comune di Falconara Marittima (Avv. Ranci) e Brunori (n.c.) - (accoglie).

**Comune e Provincia - Organizzazione degli uffici e dei servizi - Dirigenti - Rotazione degli incarichi - Decreto con il quale il Sindaco ha trasferito un architetto a dirigere il Settore Affari Generali e un ingegnere a dirigere il Settore della Polizia Municipale dell’Ente - Senza tener conto dei rispettivi titoli di studio e delle professionalità acquisite - Illegittimità.**

**E’ illegittimo il decreto con il quale il Sindaco, in sede di affidamento degli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli incarichi stessi, ha trasferito un architetto a dirigere il Settore Affari Generali e un ingegnere a dirigere il Settore della Polizia Municipale dell’Ente; infatti, le norme che disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali negli EE.LL., pur prevedendo il criterio della rotazione degli incarichi stessi, fanno salve quelle mansioni per il cui svolgimento sia richiesto il possesso di specifiche professionalità e, soprattutto, di titoli di studio e/o abilitazioni particolari (1).**

----------------------------------------------  
(1) Ha osservato in particolare la sentenza in rassegna che è certamente vero che, a seguito della riforma del pubblico impiego del 1993, sul dirigente incombe una responsabilità di tipo manageriale, ossia legata ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti della struttura che egli dirige in relazione agli obiettivi periodicamente fissati dagli organi di direzione politica dell’ente, ma è anche vero che l’imputazione della responsabilità presuppone di necessità che il dirigente sia posto in condizione di poter controllare l’operato dei funzionari adibiti alla struttura. Si ricordi, fra l’altro, che proprio nell’organizzazione degli enti locali le deliberazioni consiliari e giuntali debbono essere munite del parere di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente del settore competente, dal che discendono rilevanti conseguenze in termini di responsabilità amministrativo-contabile (art. 53 L. n. 142/1990).   
  
Ma, per fare un esempio banale, si pensi alla deliberazione con cui la Giunta approva il progetto di un’opera pubblica: su tale delibera deve esprimere il parere di regolarità tecnica il dirigente dell’ufficio lavori pubblici, il quale deve essere in grado di "leggere" gli elaborati tecnici predisposti dall’ufficio.   
  
Fra l’altro, le stesse norme nella specie invocate dal Comune, pur prevedendo il criterio della rotazione degli incarichi, fanno salve quelle mansioni per il cui svolgimento sia richiesto il possesso di specifiche professionalità e, soprattutto, di titoli di studio e/o abilitazioni particolari (oltre all’art. 19 del D.Lgs. n. 29/1993, si veda proprio l’art. 26, comma 2, del regolamento comunale sulla mobilità e le progressioni dei dipendenti). Sotto questo profilo, non c’è dubbio alcuno sul fatto che l’ingegnere e l’architetto debbono essere in possesso di abilitazione rilasciata a seguito del superamento del c.d. esame di Stato (vedasi gli artt. 4 e 62 del R.D. n. 2537/1925).

----------------------------------------------

Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/p/13/tarmarche_2013-05-23.htm>

Legislazione:

TAR MARCHE - ANCONA SEZ. I - sentenza 23 maggio 2013, pag.  <http://www.lexitalia.it/p/13/tarmarche_2013-05-23.htm> (sulla legittimità o meno del decreto con il quale il Sindaco, nell’affidare gli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli stessi, ha disposto delle nuove assegnazioni senza considerare il titolo di studio e la specifica professionalità del singolo dirigente).

**http://www.lexitalia.it/images/sep2.gif**  
[Stampa il documento](javascript:;)  [http://www.lexitalia.it/images/up.gif](http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=default&keyval=lex1.lex1_id=26542#up)

Inizio modulo



Fine modulo